



Università di Foggia
Dipartimento di Giurisprudenza

Università di Foggia Dipartimento di Giurisprudenza

Regolamento per la prova finale Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico

(Approvato nella seduta del Consiglio del Dipartimento di Giurisprudenza del 16.09.2020)

Articolo 1

Definizione della prova finale

1. La prova finale consiste nella discussione pubblica di un elaborato scritto, redatto dallo studente sotto la supervisione di un docente relatore. Deve avere ad oggetto un argomento relativo ad un esame sostenuto nell'ambito del proprio percorso formativo.
2. La dissertazione è preparata sotto la supervisione del docente che ha effettuato l'assegnazione o al quale è stata assegnata d'ufficio. L'argomento e la tipologia dell'elaborato sono determinati dal docente che procede all'assegnazione, sulla base dei criteri generali stabiliti dal Consiglio di Dipartimento.
3. La dissertazione finale può essere presentata in una lingua diversa dall'italiano, purché sia stata redatta ai fini del conseguimento di un doppio titolo o di un titolo congiunto. In tal caso, la tesi deve essere accompagnata da un abstract redatto in lingua italiana.

Articolo 2

Modalità di assegnazione dell'elaborato

1. La domanda di assegnazione dell'elaborato viene presentata on line dallo studente dopo aver superato almeno 25 esami per gli studenti iscritti al Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza v.o. e 16 esami per gli studenti iscritti al Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza n.o.
2. L'assegnazione è effettuata da un docente (professore di I o II fascia o ricercatore) scelto dallo studente fra quelli titolari delle materie curriculari presenti nel suo Corso di studi.
3. Ai fini della richiesta di assegnazione della tesi lo studente dovrà compilare dal profilo personale Esse3 "il processo tesi" seguendo le indicazioni pubblicate sul sito di Dipartimento al seguente link: <https://www.giurisprudenza.unifg.it/it/studenti/segreteria-studenti/come-laurearsi>
Successivamente, il docente relatore, nel profilo personale, provvede ad approvare la domanda. Tra la data di approvazione dell'assegnazione della tesi da parte del docente relatore e la data di discussione dell'elaborato della prova finale, devono decorrere almeno quattro mesi.

4. Il docente relatore può chiedere alla Segreteria didattica di revocare l'assegnazione dell'elaborato per gravi motivi o per inattività dello studente perdurante oltre 2 anni accademici.
5. È istituito un "archivio tesi assegnate", curato dalla Segreteria Didattica, dove vengono registrati i dati relativi ai moduli "processo tesi" approvati da ciascun docente supervisore, con l'indicazione della data di assegnazione e dell'argomento. Alla fine di ogni sessione di prova finale, l'archivio sarà aggiornato a cura della Segreteria Didattica.
6. Ogni docente può visualizzare l'elenco nominativo degli studenti assegnatari degli elaborati dal profilo personale Esse3. Ogni docente rende noti i criteri previsti per l'assegnazione delle tesi nella propria materia e può provvisoriamente sospendere tale assegnazione al raggiungimento di un numero di 30 fra tesi ed elaborati. Al fine di orientare gli studenti, sarà pubblicato sul sito web di Dipartimento un elenco con la situazione del carico tesi di ciascun docente; tale elenco verrà aggiornato a cura della Segreteria Didattica con cadenza bimestrale.
7. Nel caso in cui nessun docente abbia dato la propria disponibilità, a richiesta dello studente, che abbia sostenuto almeno 27 esami per gli iscritti al Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza v.o. e 18 esami per gli iscritti al Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza, l'assegnazione è operata d'ufficio dal Direttore di Dipartimento, scegliendo fra i docenti con il minor carico di dissertazioni in corso di svolgimento, tenuto conto del curriculum formativo dello studente.

Articolo 3 ***Caratteristiche della tesi di laurea***

1. L'elaborato, scritto su foglio A4, dovrà essere redatto, di norma, tenendo presente i seguenti parametri:
 - a. Testo: carattere "Times New Roman", corpo di testo 12, interlinea 1,5, margine superiore, destro e inferiore 3 cm, margine sinistro 4 cm;
 - b. Note: carattere "Times New Roman", corpo di testo 10, interlinea 1, margine superiore, destro e inferiore 3 cm, margine sinistro 4 cm.Tali indicazioni non riguardano la redazione della copertina del volume della tesi.
2. Lo studente dovrà predisporre per il docente relatore una copia digitale (formato PDF) (e, laddove concordato con il relatore, una copia cartacea) della tesi a completamento del percorso di ricerca e prima della discussione finale.
3. Lo studente deve caricare sul profilo personale Esse3 una versione in un unico file (compresa la copertina del volume della tesi) dell'elaborato in formato digitale (PDF), firmato digitalmente dal docente relatore.

Articolo 4 ***Esame di laurea***

1. Sono previste quattro sessioni per sostenere la prova: estiva, autunnale, I e II straordinaria. Lo studente, in debito di non oltre 1 esame rispetto al proprio piano di studi, dal profilo personale Esse3,

dovrà prenotarsi, per la sessione di laurea scelta, compilando la domanda conseguimento titolo secondo il seguente calendario:

- ❖ dal 15 al 22 Giugno per la seduta di laurea della sessione estiva;
- ❖ dal 21 al 30 Luglio per la seduta di laurea della sessione autunnale;
- ❖ dal 15 al 22 Gennaio per la seduta di laurea della I sessione straordinaria;
- ❖ dal 01 al 10 Marzo per la seduta di laurea della II sessione straordinaria.

- 1 bis. Qualora il candidato non si laurei nella sessione per la quale abbia presentato la domanda conseguimento titolo ai sensi del comma precedente, deve annullarla e ripresentarla per la sessione successiva.
2. Il candidato, per essere ammesso a sostenere l'esame di laurea, deve aver superato gli esami di profitto relativi al suo piano di studi, almeno dieci giorni prima dell'inizio della sessione di laurea per la quale ha avanzato domanda.
3. L'ammissione alla prova finale ha luogo previa verifica da parte della Segreteria Studenti del regolare conseguimento di tutti i crediti previsti dal piano di studi del Corso di Laurea cui lo studente è iscritto.
4. Lo studente, entro il termine perentorio di 20 giorni dalla data di inizio della sessione di laurea prenotata, deve caricare sul profilo personale Esse3 i documenti indicati nelle Istruzioni pubblicate nella sezione "domande di laurea" del sito di Dipartimento.
5. Per la predisposizione della sintesi di cui alle Istruzioni pubblicate nella sezione "domande di laurea" del sito di Dipartimento, lo studente deve attenersi alle specifiche editoriali previste all'art. 3, comma 1. La sintesi, non più lunga di dieci pagine e che non deve riprodurre pedissequamente l'introduzione, singoli capitoli o parti di essi, comprende altresì:
 - a) un frontespizio analogo a quello predisposto per la tesi di laurea;
 - b) un indice corrispondente a quello della tesi di laurea;
 - c) la bibliografia corrispondente a quella della tesi di laurea.

Articolo 5

Punteggio e nomina del correlatore

1. Entro il termine perentorio di 20 giorni dall'inizio della sessione di laurea, il docente relatore che intenda proporre una valutazione superiore ai 4 punti, e comunque non superiore a 8 punti, e/o la lode deve presentare una richiesta scritta al Direttore di Dipartimento, il quale provvede, direttamente o tramite un suo delegato, alla nomina di un correlatore entro il settimo giorno successivo.
2. Il punteggio base, con il quale lo studente viene ammesso alla prova finale, è costituito dalla media ponderata dei voti riportati negli esami di profitto sostenuti e utilizzati ai fini del raggiungimento dei 300 crediti formativi del Corso di Laurea Specialistica/Magistrale in Giurisprudenza. A tale effetto il 30 e lode è equivalente al 30. Prima della conversione in centodecimi della sommatoria dei voti riportati, occorre eliminare i due esami con i voti più bassi e, in presenza di esami di pari voto, l'esame con il numero di crediti maggiore. Il voto di presentazione dello studente, espresso in centodecimi, così determinato, viene approssimato per eccesso ove la parte espressa in millesimi sia superiore a 500.

3. La Commissione di laurea può attribuire un punteggio finale complessivo non superiore a 10 punti, dei quali non oltre cinque agli elementi curriculari secondo quanto previsto dall'art. 7.

Per gli studenti che abbiano completato il percorso di eccellenza, il punteggio massimo complessivo è elevato a 12 punti, dei quali non oltre 7 punti per gli elementi curriculari.

Per gli studenti che abbiano partecipato con valutazione finale positiva alla Clinica legale, il punteggio massimo complessivo è elevato a 12 punti, dei quali non oltre 7 punti per gli elementi curriculari.

Tale punteggio viene sommato al punteggio base, così come certificato dalla Segreteria Studenti.

Articolo 6

Punteggio relativo agli elementi curriculari

1. La Commissione di laurea, nell'attribuire i punti deve tenere conto dei seguenti elementi curriculari, nei limiti stabiliti dall'art. 6, comma 3:

1.1 Per i Corsi di Laurea Laurea ex D.M. 509/99 e ex D.M. 270/04

- ❖ **3 punti:** conclusione degli studi entro il termine di durata normale;
- ❖ **1 punto:** per ogni due lodi conseguite (fino ad un massimo di tre punti);
- ❖ **1 punto:** per l'anticipazione di un semestre di tirocinio per l'accesso alla professione forense.

2. Inoltre, sempre nei limiti stabiliti dall'art. 6, comma 3, la Commissione di laurea può tenere conto dei seguenti elementi curriculari:

2.1 Per i Corsi di Laurea ex D.M. 509/99

- ❖ **1 punto:** partecipazione a programmi internazionali di mobilità studentesca;
- ❖ **1 punto:** esperienze formative quali la frequenza di corsi professionalizzanti, di corsi di cultura di contesto, di corsi tenuti da *visiting professors*;
- ❖ **1 punto:** partecipazione a *stages* e tirocini formativi in Italia e all'estero;

Agli studenti atleti in doppia carriera:

- ❖ per la categoria atleti: 1, 2, 3 punti (non cumulabili tra loro), rispettivamente per aver vinto la medaglia di bronzo, d'argento, d'oro in competizioni internazionali, conseguite successivamente all'inserimento nel programma per doppia carriera;
- ❖ **1 punto:** per i vincitori di medaglia ai Campionati Nazionali Universitari (CNU), conseguita durante il periodo di iscrizione al programma della doppia carriera;
- ❖ Per la categoria allenatori e arbitri: **1 punto** per la convocazione e la partecipazione ai Mondiali o alle Olimpiadi, successivamente all'inserimento nel programma per la doppia carriera.

2.2 Per i Corsi di Laurea ex D.M. 270/04

- ❖ **2 punti:** partecipazione a programmi internazionali di mobilità studentesca;
- ❖ **1 punto:** partecipazione a *stages* e tirocini formativi all'estero;

Agli studenti atleti in doppia carriera:

- ❖ per la categoria atleti: **1, 2, 3 punti** (non cumulabili tra loro), rispettivamente per aver vinto la medaglia di bronzo, d'argento, d'oro

- in competizioni internazionali, conseguite successivamente all'inserimento nel programma per doppia carriera;
- ❖ **1 punto** per i vincitori di medaglia ai Campionati Nazionali Universitari (CNU), conseguita durante il periodo di iscrizione al programma della doppia carriera;
 - ❖ Per la categoria allenatori e arbitri: **1 punto** per la convocazione e la partecipazione ai Mondiali o alle Olimpiadi, successivamente all'inserimento nel programma per la doppia carriera.
3. La Commissione tiene conto dei criteri stabiliti per i corsi di laurea ex DM 270/04 anche per gli iscritti ai corsi di laurea ex DM 509/99 laddove più favorevoli.
 - 3.bis Fermo restando il limite complessivo di cui all'art. 6, comma 3, la Commissione attribuisce 5 punti sia agli studenti che abbiano completato il percorso di eccellenza, sia agli studenti che abbiano partecipato con valutazione finale positiva alla Clinica legale, in aggiunta al punteggio per gli altri elementi curriculari.
 4. Gli elementi curriculari valutabili ai fini del voto di laurea sono indicati nel verbale di laurea, visionabile dal Presidente di Commissione di laurea dal proprio profilo personale Esse3.
In via transitoria e fino alla completa implementazione della domanda conseguimento titolo, laddove fosse impossibile visionare da parte del Presidente di Commissione gli elementi curriculari dal verbale di laurea con le modalità suindicate, la verifica dell'effettivo possesso viene effettuata dalla Segreteria Studenti, che ne rilascia attestazione per la trasmissione d'ufficio alla Commissione di laurea.

Articolo 7

Composizione della Commissione di laurea

1. La Commissione di laurea è nominata dal Direttore di Dipartimento ed è formata da un minimo di 7 ad un massimo di 11 componenti, scelti fra i professori di I e II fascia, i ricercatori e i titolari di corsi per supplenza o affidamento presso il Dipartimento. Della Commissione devono far parte i docenti relatori degli elaborati presentati dai candidati ammessi a sostenere la prova finale nel corso della seduta. La Commissione è presieduta dal Direttore di Dipartimento o, in sua assenza, dal docente di I fascia del Dipartimento con maggiore anzianità accademica della Commissione. I componenti designati per ogni singola seduta, in caso di assenza o impedimento, dovranno provvedere personalmente e in tempo utile alla propria sostituzione, proponendo il nominativo del sostituto, e dandone comunicazione alla Segreteria Studenti e alla Segreteria Didattica.
2. Tutti i docenti titolari di insegnamento presso il Dipartimento e i ricercatori sono tenuti a garantire almeno una presenza per ciascuna sessione di prova finale.

Articolo 8

Voto di laurea

1. Dopo la discussione pubblica da parte dei candidati o di gruppi di candidati, la Commissione di laurea si riunisce in camera di consiglio e, udita la relazione del docente relatore, assegna a ciascun candidato il

punteggio relativo agli elementi curriculari e il punteggio relativo alla prova finale. Effettuata la somma dei punteggi, la Commissione di laurea determina il voto finale. La votazione dell'elaborato non può comunque superare 8 punti rispetto alla media curriculare. La votazione viene attribuita a maggioranza. In caso di parità, prevale il voto espresso dal Presidente.

Articolo 9 ***Proclamazione***

1. Al termine della consultazione, il Presidente della Commissione di laurea procede in seduta pubblica alla proclamazione dei laureati e comunica il punteggio conseguito da ciascuno di essi.
2. I crediti relativi alla prova finale sono acquisiti dallo studente all'atto della proclamazione.

Articolo 10 ***Entrata in vigore***

Il presente Regolamento entra in vigore a decorrere dalla I sessione straordinaria dell'anno accademico 2019/2020.